

Legge regionale 27 dicembre 1991 , n. 63 - TESTO VIGENTE dal 18/07/2000

**Disposizioni in materia di cartografia regionale e di sistema informativo territoriale cartografico.**

**Art. 14**

*Programma di primo intervento*

1. Nelle more dell' approvazione del progetto generale di cui all' articolo 3, la Giunta regionale è autorizzata ad avviare un programma di primo intervento, entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, per:

a) avviare la formazione di primi lotti funzionali della CTRN, al fine di definire i contenuti dell' articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c);

b) predisporre la formazione delle basi cartografiche di cui all' articolo 104, comma 1, lettera c), della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come sostituito dall' articolo 2 della presente legge;

c) avviare la costituzione degli archivi di cui all' articolo 104, comma 1, lettere d) ed f), della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come sostituito dall' articolo 2 della presente legge.